

REGOLAMENTO (CE) N. 1035/97 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1997

che istituisce un Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 213 e 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale⁽³⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni,

(1) considerando che la Comunità è tenuta a tutelare i diritti fondamentali nella formulazione e nell'attuazione della propria politica e negli atti giuridici che essa adotta; che, in particolare, il rispetto dei diritti dell'uomo rappresenta una condizione di legittimità degli atti comunitari;

(2) considerando che, affinché la Comunità possa disporre nell'ambito comunitario di un'informazione completa sui fenomeni del razzismo, della xenofobia e dell'antisemitismo che le consenta d'adempiere l'obbligo di tutelare i diritti fondamentali e di recepirli nella formulazione e nell'attuazione della propria politica e in tutti gli atti adottati nei settori di sua competenza, è pertanto indispensabile a livello comunitario la raccolta e l'analisi di informazioni obiettive, attendibili e comparabili su tali fenomeni;

(3) considerando che le istituzioni della Comunità e gli Stati membri hanno sottolineato a più riprese l'importanza del rispetto dei diritti dell'uomo;

(4) considerando che in una dichiarazione comune del 5 aprile 1977⁽⁴⁾ il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno sottolineato «l'importanza essenziale che essi attribuiscono al rispetto dei diritti

fondamentali», dichiarando che «nell'esercizio dei loro poteri e perseguendo gli obiettivi delle Comunità europee, essi rispettano e continuano a rispettare tali diritti»;

(5) considerando che l'11 giugno 1986 il Parlamento europeo, il Consiglio, i rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio e la Commissione hanno approvato una dichiarazione comune contro il razzismo e la xenofobia⁽⁵⁾, in cui si ricorda «l'importanza di una informazione adeguata ed obiettiva e di una sensibilizzazione di tutti i cittadini di fronte ai pericoli del razzismo e della xenofobia e la necessità di vigilare costantemente affinché venga evitato o represso qualsiasi atto o forma di discriminazione»;

(6) considerando che il 29 maggio 1990 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia⁽⁶⁾;

(7) considerando che il 5 ottobre 1995 il Consiglio ed i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, hanno adottato una risoluzione sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia nei settori dell'occupazione e degli affari sociali⁽⁷⁾ e che il 23 ottobre 1995 hanno adottato una risoluzione sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia⁽⁸⁾;

(8) considerando che il 15 luglio 1996 il Consiglio ha adottato, a norma dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea un'azione comune nell'ambito dell'azione intesa a combattere il razzismo e la xenofobia⁽⁹⁾;

⁽¹⁾ GU n. C 78 del 12. 3. 1987, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. C 132 del 28. 4. 1997.

⁽³⁾ GU n. C 158 del 26. 5. 1997, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. C 103 del 27. 4. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. C 158 del 25. 6. 1986, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 13.

⁽⁸⁾ GU n. C 312 del 23. 11. 1995, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 185 del 24. 7. 1996, pag. 5.